



Consiglio Nazionale  
dei Dottori Commercialisti  
e degli Esperti Contabili

---

**Studio**

# **Bilancio 2011 e seguenti: Procedura di distribuzione dell'utile e delle riserve**

**Marzo 2012**





A cura della Commissione

**“IMPOSTE DIRETTE E REDDITO D’IMPRESA”**

Presidente

*Franco Vernassa*

Componenti

*Cosimo Cavalluzzo*

*Riccardo Giorgetti*

*Andrea Maggio*

*Marco Magnoni*

*Mauro Nicola*

*Dennis Pini*

*Stefano Pugno*

*Emanuele Re*

*Antonio Ventrella*

Segreteria tecnica

*Laura Pascarella*

Mandato 2008-2012

Area di delega

Diritto Tributario e Rapporti con l’Amministrazione  
Finanziaria

Consigliere Delegato

*Paolo Moretti*

Consigliere Co-Delegato

*Stefano Marchese*



## Indice

1. Premessa .....	5
2. Obiettivi del lavoro.....	5
2.1 La suddivisione del lavoro.....	5
2.2 La prassi.....	6
3. Patrimonio netto - aspetti civilistici .....	6
3.1 Principi generali... ..	6
3.2 Classificazione .....	7
3.3 Nota integrativa . .....	7
3.4 Riferimenti normativi.....	8
3.4.1 Capitale sociale .....	8
3.4.2 Riserve.....	9
3.4.3 Destinazione dell'utile.....	10
4. Patrimonio netto - aspetti contabili.....	10
4.1 Composizione contabile del patrimonio netto .....	11
4.1.1 Contenuto delle voci di Patrimonio Netto .....	12
4.2. Versamenti/finanziamenti soci .....	14
5. Patrimonio netto fiscale: doppio binario .....	14
5.1 Presunzioni fiscali .....	15
5.1.1 Presunzione di distribuzione di utili in occasione della riduzione di capitale (art. 47, comma 6 TUIR) .....	15
5.1.2 Presunzione di distribuzione di utili in occasione della distribuzione di dividendi (art. 47, comma 1 TUIR) .....	17
5.2 Rapporto tra le 2 presunzioni di distribuzione di utili di cui all'art. 47 TUIR .....	19
5.2.1 Presunzione di distribuzione di utili formati sino al 2007 (D.M. 2 aprile 2008) .....	21
5.3 Rapporti tra la presunzione di cui al D.M. 2 aprile 2008 e quelli precedenti .....	26
5.4 Operazioni straordinarie .....	29
5.4.1 Fusioni e scissioni.....	29



5.4.1.1 In particolare: la fusione .....	29
5.4.1.2 In particolare: la scissione .....	30
5.4.2 La trasformazione .....	31
5.4.2.1 Trasformazione omogenea progressiva .....	31
5.4.2.2 Trasformazione omogenea regressiva.....	31
5.4.2.3 Il conferimento.....	32
5.4.2.4 Riserva da conferimento presso la conferente.....	32
5.4.2.5 Riserva da conferimento presso la conferitaria.....	32
6. Adempimenti dichiarativi.....	33
6.1 Certificazioni degli utili corrisposti e dei proventi equiparati (CUPE).....	33
6.2 Compilazione del Modello 770 .....	35
6.3 Prospetto del capitale e delle riserve (Quadro RF - Unisco SC) .....	35
7. Check List operativa .....	37
8. Prospetto civilistico/fiscale delle riserve .....	38
9. Conteggio per la distribuzione dell'utile o delle riserve .....	39
10. Rispetto del limite minimo delle riserve non distribuite al fine di evitare la tassazione delle deduzioni extracontabili a suo tempo dedotte attraverso la compilazione del Quadro EC....	41



## Bilancio 2011 e seguenti: Procedura di distribuzione dell'utile e delle riserve<sup>1</sup>

### 1. Premessa

In sede di approvazione del bilancio, l'assemblea deve decidere se distribuire l'utile dell'esercizio oppure se destinarlo a riserva.

Inoltre, l'assemblea potrebbe decidere di distribuire le riserve esistenti nel patrimonio netto sia di capitali che di utili, anche in un momento successivo all'approvazione del bilancio.

Entrambe le situazioni (distribuzione dell'utile e delle riserve) richiedono il rispetto dei vincoli civilistici e fiscali imposti dalle norme sia da parte dei soggetti non IAS adopter che da parte dei soggetti IAS adopter. Per questi ultimi vi potrebbero essere ulteriori vincoli che non sono stati oggetto del presente lavoro.<sup>2</sup>

### 2. Obiettivi del lavoro

L'obiettivo del presente lavoro è quello di impostare una procedura per la distribuzione dell'utile dell'esercizio 2011 e seguenti ed, eventualmente, di riserve presenti nel patrimonio netto; non sarà quindi oggetto di trattazione la copertura delle perdite.

#### 2.1 La suddivisione del lavoro

Il lavoro si suddivide nei seguenti capitoli:

- gli aspetti civilistici del patrimonio netto (cap. 3)
- gli aspetti contabili del patrimonio netto (cap. 4)
- gli aspetti fiscali del patrimonio netto (cap. 5)
- gli adempimenti dichiarativi (cap. 6)
- la check list operativa (cap. 7)

---

<sup>1</sup> Per la redazione del presente documento si ringrazia il Gruppo di lavoro del reddito d'impresa dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Torino Ivrea Pinerolo, formato da: Silvia Maggiora, Elena Oggero, Emanuele Reich, Franco Tirone, Franco Vernassa (coordinatore).

<sup>2</sup> Si rimanda alla Guida operativa n. 4 dell'OIC (luglio 2009) riguardante la "gestione contabile delle regole sulla distribuzione di utili e riserve ai sensi del D.Lgs. 28 febbraio 2005 n. 38".



- il prospetto civilistico e fiscale delle riserve (cap. 8)
- il conteggio per la distribuzione dell'utile e/o delle riserve (cap. 9)

Si propongono esempi e tabelle di lavoro/check list utili per l'attività quotidiana, nonché si illustrano i punti aperti non ancora risolti dalla normativa e/o dalla prassi.

## 2.2 La prassi

Le principali circolari e risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate e delle Associazioni di categoria sono le seguenti:

- Circolare Agenzia delle Entrate n. 26 del 16 giugno 2004
- Circolare Agenzia delle Entrate n. 26 del 21 maggio 2009
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 26 del 7 marzo 2011
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 12 del 7 febbraio 2012
- Circolare Assonime n. 37 del 30 maggio 2008
- Circolare Assonime n. 15 del 14 giugno 2011
- Norma di comportamento ADC n. 162
- Norma di comportamento ADC n. 173

## 3. Patrimonio netto – aspetti civilistici

### 3.1 Principi generali

I principi generali che valgono per le voci del patrimonio netto sono quelli della chiarezza e della rappresentazione veritiera e corretta previsti dall'art. 2423 del CC.

I criteri di classificazione delle poste di patrimonio netto sono molteplici e rispondono a diverse finalità conoscitive. I due principali criteri fanno riferimento rispettivamente all'origine ed alla destinazione delle poste:

- *classificazione in base all'origine*: riserve di utili e riserve di capitale;
- *classificazione in base alla destinazione*: assume rilievo la differente disciplina che regola l'utilizzo, evidentemente sul piano contabile, delle poste del patrimonio netto. Rilevano il regime giuridico e le decisioni dell'organo assembleare che vincolano le singole poste a specifici impieghi.



### 3.2 Classificazione

Per la classificazione l'art. 2424 del CC stabilisce che le voci del Patrimonio Netto da indicare nel passivo dello stato patrimoniale seguono il seguente schema:

- I – Capitale
- II – Riserva da sovrapprezzo delle azioni
- III – Riserve di rivalutazione
- IV – Riserva legale
- V – Riserve statutarie
- VI – Riserve per azioni proprie in portafoglio
- VII – Altre riserve, distintamente indicate
- VIII – Utili (perdite) portati a nuovo
- IX – Utile (perdita) dell'esercizio

### 3.3 Nota integrativa

In base a quanto disposto dall'art. 2427 CC, le informazioni minime concernenti il patrimonio netto da fornire nella nota integrativa riguardano:

art. 2427 CC	Descrizione
n. 4	variazioni intervenute nella coesistenza delle singole voci, nonché le indicazioni sulla loro formazione e sul loro utilizzo
n. 7	composizione della voce "Altre riserve". E' necessario indicare la composizione della voce in oggetto e i movimenti analitici rispetto all'esercizio precedente. Le informazioni relative ai movimenti dell'esercizio sono incluse nella tabella riportata nel paragrafo in cui sono analizzati i movimenti nelle voci di patrimonio netto
n. 7-bis	indicazione in modo analitico delle voci di patrimonio netto, con specificazione in appositi prospetti della loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità, nonché della loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi
n. 17	indicazione del numero e valore nominale di ciascuna categoria di azioni della società, nonché il numero ed il valore nominale delle nuove azioni della società sottoscritte durante l'esercizio
n. 18	numero di azioni di godimento, con specificazione del loro numero e dei diritti che esse attribuiscono



n. 19	numero e caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società con indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative
n. 20	illustrazione del valore e della tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato, ivi inclusi quelli apportati da terzi, dei criteri adottati per l'imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo, nonché il corrispondente regime di responsabilità
n. 21	indicazione della destinazione dei proventi derivanti da uno specifico affare cui si è destinata parte del patrimonio di cui al terzo comma dell'art. 2447 – decies cc e dei vincoli sui beni strumentali destinati alla sua realizzazione

Inoltre nella Nota integrativa deve essere data indicazione dell'impegno che deriva dalla responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratte in relazione ad uno specifico affare.

### 3.4 Riferimenti normativi

#### 3.4.1 Capitale sociale

Si riporta il seguente prospetto della normativa relativa al Capitale sociale.

Articolo CC	Descrizione
2433	Qualora vi sia una perdita del capitale sociale non possono essere distribuiti utili finché il capitale non sia reintegrato o ridotto in maniera corrispondente
2447	I conferimenti dei soci rappresentano uno degli elementi essenziali del contratto societario
2253-2255	Disciplina relativa ai beni e servizi conferibili ed alla loro valutazione relativa alle società di persone
2342-2345 e 2464-2466	Disciplina relativa ai beni e servizi conferibili ed alla loro valutazione relativa alle società di capitali
2327-2463	Il legislatore impone dei limiti quantitativi minimi all'ammontare del capitale delle società per azioni e di quelle a responsabilità limitata, stabiliti rispettivamente in 120.000 euro e 10.000 euro, salvo per le società costituite prima del 1 gennaio 2004 con un capitale inferiore (100.000 euro) le quali possono conservare la forma di società per azioni per il tempo statutariamente stabilito
2346-2348	Nelle società di capitali il capitale sociale è diviso in parti uguali che prendono il nome di azioni se trattasi di società per azioni ed in accomandita per azioni e di quote se trattasi di società a responsabilità limitata. Le azioni rappresentano parti uguali del capitale sociale, sono indivisibili e attribuiscono ai loro possessori uguali diritti





2348-2349 2350	E' possibile emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi rispetto a quelli delle azioni ordinarie. A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta per un valore non superiore a quello del suo conferimento
2346	L'atto costitutivo può prevedere una diversa assegnazione delle azioni
2464	Le quote sono parti del capitale di una società a responsabilità limitata determinate in funzione della loro appartenenza ad un soggetto. Il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale
2438 e seguenti	Il capitale sociale in quanto elemento essenziale del contratto di società ha un carattere formale: le sue modificazioni devono essere deliberate in sede di assemblea straordinaria

### 3.4.2 Riserve

Si riporta il seguente prospetto della normativa relativa alle Riserve.

Articolo CC	Descrizione
2430	Obbligo di costituzione della riserva legale mediante l'accantonamento di una somma corrispondente almeno alla ventesima parte degli utili netti annuali finché detta riserva non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale
2431	Le somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale, ivi comprese quelle derivate dalla conversione di obbligazioni, non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'articolo 2430
2626 n. 4	In caso di valutazione delle partecipazioni con il metodo del Patrimonio Netto, occorre accantonare in una riserva non distribuibile eventuali plusvalenze derivanti dall'applicazione del metodo stesso rispetto al valore indicato nel bilancio dell'esercizio precedente
2426 n. 8-bis	Con riferimento alla contabilizzazione di utili netti su cambi derivanti dall'iscrizione delle attività e delle passività in valuta al cambio a pronti alla data di chiusura dell'esercizio, è necessario l'accantonamento in una riserva non distribuibile fino al loro realizzo
2357-ter	In caso di azioni proprie iscritte all'attivo occorre costruire una riserva indisponibile del medesimo importo delle azioni e occorre mantenerla fino a quando le azioni non vengano trasferite o annullate
2359-bis	Previsioni analoghe alle disposizioni in caso di iscrizione di azioni proprie sono previste per le azioni proprie della controllante possedute dalla controllata
2413	La società che ha emesso obbligazioni nel caso di riduzione obbligatoria del capitale sociale o di diminuzione delle riserve in conseguenza di perdite non può utilizzare le riserve esistenti per la distribuzione di utili sinché l'ammontare del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili non eguagli la metà dell'ammontare delle obbligazioni in circolazione



	La società non può ridurre volontariamente il capitale sociale o distribuire riserve se, rispetto all'ammontare delle obbligazioni in circolazione, non risulti più rispettato il limite dell'art. 2412 CC
--	--

### 3.4.3 Destinazione dell'utile

Si riporta il seguente prospetto della normativa relativa alle destinazione dell'utile.

Articolo CC	Descrizione
2432	Partecipazione agli utili dei promotori, dei soci fondatori e degli amministratori
2340-2341	L'atto costitutivo può riservare ai promotori ed ai soci fondatori una partecipazione agli utili comunque non superiore complessivamente ad un decimo dell'utile netto risultante dal bilancio e per un periodo non eccedente i cinque anni dalla costituzione
2389	Le eventuali partecipazioni agli utili degli amministratori sono stabilite all'atto della nomina o dall'assemblea
2432	Le quote di partecipazione da destinarsi ai promotori, ai soci fondatori ed agli amministratori vanno computate sugli utili netti risultanti dal bilancio previa deduzione della quota da accantonarsi alla riserva legale
2102	Partecipazione agli utili spettante ai dipendenti
2433	La distribuzione degli utili ai soci è deliberata dall'assemblea. E' vietata la ripartizione degli utili ai soci nei casi in cui dal bilancio risulti una perdita del capitale sociale a meno che questo non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente
2426 n. 5	Qualora sul bilancio approvato risultino iscritti nell'attivo costi di impianto e ampliamento, costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità si può procedere alla distribuzione solo se l'ammontare delle riserve disponibili che residua è almeno pari all'importo dei costi non ancora ammortizzati
2350	Ogni azione attribuisce il diritto ad una parte proporzionale degli utili netti, fatti salvi i diritti o le limitazioni stabilite con riferimento a speciali categorie di azioni
2433 bis	Le società soggette a obbligo di revisione del bilancio possono prevedere la corresponsione di acconti su dividendi. Essa deve essere deliberata dagli amministratori previa approvazione del bilancio dell'esercizio precedente, sempre che da questo non si evincano perdite relative all'esercizio o a esercizi precedenti

## 4. Patrimonio netto – aspetti contabili

Il Principio contabile OIC 28 ha lo scopo di definire il patrimonio netto ed i principi contabili relativi alla rilevazione, misurazione e rappresentazione in bilancio degli elementi di cui si compone. Esso



si applica alle imprese industriali, mercantili e di servizi, con esclusione di quelle bancarie ed assicurative.<sup>3</sup>

#### 4.1 Composizione contabile delle voci di Patrimonio Netto

Il Patrimonio Netto è la differenza tra le attività e le passività di bilancio.

Sul piano contabile questa definizione trae origine nell'esigenza di bilanciamento tra le sezioni "Attivo" e "Passivo" dello stato patrimoniale:

$$\text{Attività} = \text{Passività} + \text{Patrimonio Netto}$$

Sul piano finanziario della struttura del capitale di bilancio la suddetta identità esprime l'uguaglianza tra gli Impieghi o Investimenti di mezzi monetari (Attività) osservati ad una certa data e le Fonti di tali mezzi monetari distinti in Capitali di terzi (Passività) e Capitale proprio (Patrimonio Netto) alla medesima data.

Il patrimonio netto quindi:

- rappresenta l'entità monetaria dei mezzi apportati dalla proprietà o auto generati dall'impresa, indistintamente investita, insieme ai mezzi di terzi, nelle attività patrimoniali;
- non è determinabile indipendentemente dalle attività e dalle passività;
- è oggetto di distinte valutazioni in sede di redazione del bilancio;
- quale valore differenziale, è unitario, anche se per finalità pratiche e giuridiche diverse risulta suddiviso in quote ideali.

La rigida distinzione introdotta dall'art. 2424 CC tra le poste costituenti parte del patrimonio netto (iscritte sotto la lettera A) e le diverse classi di passività (iscritte sotto le lettere B, C, D ed E) richiede una chiara qualificazione delle voci di bilancio facenti parti del patrimonio netto ed impedisce l'utilizzo di poste dal significato non univoco, che in passato trovavano collocazione incerta in un'ambigua area di confine tra le passività ed il patrimonio netto.

---

<sup>3</sup> Il Principio contabile OIC 28, in corso di revisione, non si occupa degli apporti derivanti dall'emissione degli strumenti finanziari partecipativi, del trattamento contabile dei patrimoni destinati, delle stock options e delle altre forme di partecipazione agli utili di dipendenti, amministratori e altri percettori, dei conferimenti nel capitale di una s.r.l. di prestazioni d'opera o di servizi.



#### 4.1.1 Contenuto delle voci di Patrimonio Netto

<b>Voce</b>	<b>Contenuto</b>
<u>I - Capitale sociale</u>	Tale voce accoglie il valore nominale dei conferimenti dei soci e il valore delle riserve destinate a capitale sociale. Viene iscritto all'atto della costituzione della società e accoglie le eventuali successive variazioni in aumento e in diminuzione. Esprime il capitale sottoscritto, anche se non ancora interamente versato (in questo caso il valore dei versamenti ancora dovuti viene iscritto nella voce "Crediti v/soci per versamenti ancora dovuti" nella sezione A) dell'attivo dello Stato Patrimoniale
<u>II – Riserva sovrapprezzo azioni (o quote)</u>	Tale voce accoglie l'eccedenza del prezzo di emissione delle azioni rispetto al loro valore nominale (nonché le differenze da conversione delle obbligazioni in azioni). Rappresenta una riserva di capitale disponibile, ma non distribuibile fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il 20% del capitale sociale. Può essere utilizzata per la copertura perdite, l'aumento gratuito del capitale sociale e per l'aumento della riserva legale
<u>III – Riserve di rivalutazione</u>	Tale riserva (di capitale) accoglie le riserve di rivalutazione previste dalle leggi speciali in materia
<u>IV – Riserva legale</u>	Tale voce, che rappresenta una riserva di utili, è prevista dall'art. 2430 CC, il quale impone l'accantonamento di almeno il 5% degli utili netti annuali fino a quando non si sia raggiunto il 20% del capitale sociale. Si tratta di una riserva indisponibile, che può essere utilizzata (indipendentemente dalla entità raggiunta) solo per la copertura perdite, dopo avere preventivamente utilizzato tutte le altre riserve - disponibili e indisponibili. Nel caso la riserva legale ecceda il 20% del capitale sociale, diventa una riserva disponibile. Nel caso scenda sotto 1/5 del capitale sociale occorre provvedere al suo reintegro con il progressivo accantonamento del 5% degli utili netti. Se è stato emesso un prestito obbligazionario e il capitale sociale è stato ridotto per perdite, la riserva legale deve essere reintegrata fino a che l'ammontare del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili non siano pari alla metà dell'ammontare delle obbligazioni in circolazione (art. 2413 CC)
<u>V – Riserve statutarie</u>	Tale voce, che rappresenta una riserva di utili, accoglie l'ammontare delle riserve la cui costituzione è prevista dallo statuto sociale. La nota integrativa deve dare informazione dell'ammontare di ciascuna riserva statutaria e indicarne la specifica disciplina prevista dallo statuto
<u>VI – Riserva per azioni proprie in portafoglio</u>	Tale voce, che accoglie il valore delle azioni proprie iscritte nell'attivo patrimoniale, ha la funzione di salvaguardare l'integrità del capitale e di evitare che l'acquisto di azioni proprie possa tradursi in una distribuzione della parte indisponibile del patrimonio netto. Tale riserva, che può essere di utili o di capitale, viene iscritta solo dopo che le azioni sono entrate nel patrimonio della società, è indisponibile fino a che le azioni non vengono trasferite o annullate; se



	l'importo delle azioni proprie si riduce, la corrispondente parte della riserva si rende libera
<u>VII – Altre riserve</u>	<p>a) Riserva straordinaria o facoltativa: scopo generico o specifico su delibera dell'assemblea;</p> <p>b) Riserva per rinnovamento impianti e macchinari;</p> <p>c) Riserva per acquisto azioni proprie: per delibera di acquisto futuro;</p> <p>d) Riserva per deroghe ex art. 2423 CC: trattasi di riserva di utili non distribuibile, derivante dall'applicazione di una disposizione di redazione del bilancio prevista dal CC ma incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta;</p> <p>e) Riserva azioni (o quote) della società controllante: riserva indisponibile per azioni della controllante possedute dalla controllata;</p> <p>f) Riserva da rivalutazione partecipazioni secondo il metodo del patrimonio netto: trattasi di riserva non distribuibile;</p> <p>g) Versamenti c/aumento capitale: trattasi di riserva di capitale iscritta in attesa dell'esecuzione di un aumento di capitale scindibile [vedi § 4.2.];</p> <p>h) Versamenti in c/futuro aumento di capitale: trattasi di riserva di capitale [vedi § 4.2.];</p> <p>i) Versamenti in conto capitale o versamenti a copertura perdite: trattasi di riserva di capitale che accoglie conferimenti soci effettuati senza intendimento di procedere a futuri aumenti di capitale o con destinazione copertura perdite; non vanno a conto economico [vedi § 4.2.];</p> <p>j) Riserva da riduzione capitale sociale: trattasi di riserva di capitale rappresentata da un'eccedenza di riduzione di capitale sociale rispetto alle perdite conseguite o alla parte di riduzione di capitale sociale non restituita ai soci;</p> <p>k) Riserva avanzo di fusione: trattasi di riserva di capitale derivante da avanzo da concambio o da annullamento;</p> <p>l) Riserva contributi in c/capitale: trattasi di riserva di capitale e si riferisce a contributi che non concorrono al reddito;</p> <p>m) Riserve da condono fiscale: trattasi di riserve di utili in sospensione di imposta;</p> <p>n) Riserva da utili su cambi: trattasi di riserva di utili da adeguamento cambi, non distribuibile; viene costituita in sede di destinazione dell'utile (previo accantonamento a riserva legale) nei limiti dell'utile realizzato</p>
<u>VIII – Utili (perdite) portati a nuovo</u>	Tale voce accoglie i risultati netti di esercizi precedenti (non distribuiti né accantonati ad altre riserve) o le perdite non ripianate
<u>IX – Utile (perdita) dell'esercizio</u>	Tale voce accoglie il risultato netto di periodo, così come risulta dal Conto Economico. Se in corso d'anno la perdita è stata in tutto o in parte ripianata oppure, in caso di utile d'esercizio, si sono distribuiti acconti sui dividendi, è necessario fornire un'esplicita ricostruzione delle variazioni intervenute in modo da raccordare il valore esposto nel patrimonio netto con quello esposto dal Conto Economico



## 4.2 Versamenti/finanziamenti soci

A maggiore chiarimento di quanto indicato nella precedente tabella, il principio contabile OIC 28 individua le tipologie di versamenti da parte dei soci:

<i>Versamenti a fondo perduto (in c/capitale oppure a copertura perdita)</i>	Sono versati dai soci quando, pur non volendo procedere ad un formale aumento di capitale, decidono di sopperire al fabbisogno del capitale di rischio con nuovi conferimenti. Manca una specifica pattuizione da cui scaturisca un obbligo di restituzione ai soci dei versamenti effettuati. Sono vere e proprie riserve di capitale da collocare in bilancio nel patrimonio netto al punto VII altre riserve con indicazione di “versamento in conto capitale” o “versamento a copertura perdite” se il versamento è avvenuto a tale fine
<i>Versamenti in conto futuro aumento di capitale</i>	Versamenti effettuati in via anticipata in previsione di un futuro aumento di capitale. Riserve di capitale aventi uno specifico vincolo di destinazione
<i>Versamenti in conto aumento di capitale</i>	Nascono in presenza di un aumento a pagamento del capitale sociale già deliberato, nelle more di iscrizione nel registro delle imprese dell’attestazione degli amministratori dell’avvenuto aumento del capitale sociale. Tale riserva viene poi girocontata a Capitale al momento del perfezionamento dell’iscrizione. Trattandosi di un versamento con destinazione specifica, se la procedura di aumento non giunge a perfezionamento secondo i termini di legge i soci hanno diritto alla loro restituzione
<i>Versamenti a titolo di finanziamento</i>	Versamenti che la società ha l’obbligo di restituire. Tali importi devono essere collocati in bilancio tra le passività, alla lettera D), punto 3) “debiti verso soci per finanziamenti”. Elemento determinante è il diritto dei soci alla restituzione delle somme versate. Ne deriva che l’eventuale passaggio di tali versamenti a capitale necessita di una preventiva rinuncia dei soci al diritto alla restituzione trasformando così il finanziamento in apporto

## 5. Patrimonio netto fiscale: doppio binario

La distinzione tra riserve di capitale e riserve di utili valida ai fini del bilancio non sempre corrisponde a quella desumibile dall’applicazione dei criteri fiscali.

Il doppio binario tra natura civilistica e natura fiscale delle riserve di patrimonio netto è dovuto in primo luogo all’emersione, sotto il profilo fiscale, di una nuova classe di riserve che sono considerate (e definite) “in sospensione d’imposta”.



In occasione di operazioni straordinarie, quali la fusione e la scissione, l'esigenza di ricostituire, sotto il profilo fiscale, le riserve delle società incorporate o scisse nelle società incorporanti o beneficiarie della scissione può inoltre generare un disallineamento tra riserve civilistiche e fiscali (cfr. paragrafo 5.2).

Altra causa rilevante di alimentazione del doppio binario civilistico e fiscale del patrimonio netto è rappresentata dall'esistenza di alcune presunzioni che operano esclusivamente ai fini fiscali, che, ad esempio, possono comportare che la distribuzione di una riserva di capitali è riqualficata, ai fini fiscali, in distribuzione di riserve di utili, con conseguente diversa composizione del patrimonio netto residuo ai fini civilistici e fiscali.

Nel prosieguo (cfr. paragrafo 5.1) le presunzioni vengono analizzate in ordine di entrata in vigore.

## **5.1 Presunzioni fiscali**

Di seguito vengono commentate le diverse presunzioni di distribuzioni di utili applicabili in caso di riduzione di capitale, di distribuzione di riserve di capitali ovvero di distribuzione di utili di diverse anzianità. Il commento è svolto con tabelle ed esempi. Vengono anche evidenziate le "osservazioni" ed eventuali "punti aperti".

### **5.1.1 Presunzione di distribuzione di utili in occasione della riduzione di capitale (art. 47, comma 6, TUIR)**

Anteriormente alla Legge n. 904 del 1977, era controverso se l'aumento gratuito del capitale attuato mediante passaggio di riserve a capitale dovesse essere considerato tassabile.

La legge n. 904, cosiddetta legge Pandolfi, stabilì invece che l'aumento gratuito di capitale non costituisse reddito imponibile per i soci e che, però, il rimborso del capitale ai soci effettuato nei 5 anni successivi fosse considerato come distribuzione di utili fino a concorrenza dell'ammontare delle riserve imputate a capitale.

Le leggi di rivalutazione monetaria dispongono, in caso di imputazione a capitale dei saldi di rivalutazione monetaria, che la successiva riduzione di capitale sia da considerare prioritariamente come distribuzione delle riserve da rivalutazione. In tal caso la presunzione opera anche oltre il limite dei 5 anni previsti dalla Legge 904 per gli altri tipi di riserve. Lo stesso regime è applicato anche alle riserve previste da leggi di rivalutazione economica e di riallineamento che sono state emanate nel tempo. Al riguardo merita precisare che, in caso di compresenza di saldi di rivalutazione riferibili alle varie leggi di rivalutazione monetaria succedutesi nel tempo, le riduzioni di capitale vanno imputate proporzionalmente alle varie riserve di rivalutazione iscritte in bilancio.



Con l'emanazione del TUIR, la disposizione è stata riformulata nell'art. 47, comma 6:

*“in caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di riserve e altri fondi a capitale le azioni di nuova emissione ... non costituiscono utile per i soci. Tuttavia, se e nella misura in cui l'aumento è avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5 (ossia mediante il passaggio a capitale di riserve o fondi costituenti utili), la riduzione del capitale esuberante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili; la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento complessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve o fondi diversi da quelli indicati nel comma 5, a partire dal meno recente, ferme restando le norme delle leggi in materia di rivalutazione monetaria che dispongono diversamente”* <sup>(4)</sup>.

## OSSERVAZIONI

Si sottolineano alcune diversità rispetto alla Legge n. 904/1977:

1. Condizione necessaria è che sia avvenuto il passaggio a capitale di riserve diverse da quelle considerate di capitale, ossia di riserve di utili.
2. La distribuzione del capitale esuberante successivamente deliberata è considerata distribuzione di utili anche se effettuata oltre i 5 anni successivi (equiparando in questo quindi il trattamento delle riserve di utili a quelle di rivalutazione monetaria).
3. Contiene una presunzione di distribuzione delle riserve di utili secondo un criterio FIFO. Tale presunzione opera:
  - In maniera postergata alla presunzione di distribuzione stabilita per le riserve di rivalutazione monetaria (art. 8, comma 3 Legge n. 72/1983)
  - Con effetti per la tassazione dei soli soci se la si intende come limitata alle riserve di utili
  - Con effetti anche per la società se la si intende come estesa anche alle riserve in sospensione d'imposta, diverse da quelle derivanti da rivalutazione monetaria (quali ad esempio quelle derivanti dai conferimenti agevolati ex art. 34, Legge n. 576/1975).

---

<sup>(4)</sup> Merita ricordare che, ove sia applicabile la presunzione ex art. 47, comma 6, TUIR, l'azionista riduce il valore civilistico, ma non quello fiscale, delle azioni, tassando come dividendo quanto percepito. Questa differenza si riassorbe al momento della cessione o rimborso della partecipazione.





<b>Caso A - riduzione di capitale (art. 47, comma 6)</b>					
	<b>Conferimenti</b>	<b>Rivalutazioni</b>	<b>Utili anno x</b>	<b>Utili anno x+1</b>	<b>Totale</b>
<b>A/1 Situazione ante delibera</b>					
Capitale sociale	1.000	600	200	100	<b>1.900</b>
Riserve	500	0	0	0	<b>500</b>
<b>Totale</b>	<b>1.500</b>	<b>600</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>2.400</b>
<b>Delibera:</b>					
Riduzione di capitale esuberante per	<b>840</b>				

  

	<b>Conferimenti</b>	<b>Rivalutazioni</b>	<b>Utili anno x</b>	<b>Utili anno x+1</b>	<b>Totale</b>
<b>A/2 Situazione civilistica post delibera</b>					
Capitale sociale	558	335	112	56	<b>1.060</b>
Riserve	500	0	0	0	<b>500</b>
<b>Totale</b>	<b>1.058</b>	<b>335</b>	<b>112</b>	<b>56</b>	<b>1.560</b>

  

	<b>Conferimenti</b>	<b>Rivalutazioni</b>	<b>Utili anno x</b>	<b>Utili anno x+1</b>	<b>Totale</b>
<b>A/3 Situazione fiscale post delibera</b>					
Capitale sociale	1.000	0	0	60	<b>1.060</b>
Riserve	500	0	0	0	<b>500</b>
<b>Totale</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>1.560</b>

**Nota al caso A (vedasi tabella precedente):**

La tabella esposta sopra e quelle che seguono (tranne la tabella F e G) evidenziano (in grigio) gli effetti sul patrimonio netto che emergono in occasione delle delibere di distribuzione di dividendi e di riduzione di capitale e di riserve (A/1), con evidenza distinta degli effetti civilistici (A/2) rispetto agli effetti fiscali (A/3) derivanti per l'appunto dall'applicazione delle presunzioni fiscali che sono oggetto di trattazione.

Il patrimonio netto oggetto di delibera è articolato, sia per quanto riguarda il capitale sociale che per le riserve, in base alle causali di formazione.

Più in particolare, la 1<sup>a</sup> colonna accoglie il capitale sociale e le riserve di capitale (es. riserva sovrapprezzo) oggetto di conferimento da parte degli azionisti, la 2<sup>a</sup> colonna accoglie le riserve (eventualmente riclassificate a capitale sociale) emerse in occasione di operazione di rivalutazione, la 3<sup>a</sup> e la 4<sup>a</sup> colonna accolgono gli utili di esercizi precedenti (evidenziati su righe distinte a seconda se allocati in apposite riserve o se queste ultime sono state riclassificate a capitale sociale in occasione di precedenti aumenti di capitale; inoltre tali utili sono distinti per colonna in base all'anno di formazione, in modo da consentire l'applicazione delle presunzioni che prevedono un utilizzo delle stesse con logiche FIFO).

### **5.1.2 Presunzione di distribuzione di utili in occasione della distribuzione di dividendi (art. 47, comma 1, TUIR)**

L'art. 47, comma 1, ultimo periodo prevede dal 2004 una presunzione legale assoluta:

*“independentemente dalla delibera assembleare, si considerano prioritariamente distribuiti l'utile d'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5 (ossia le riserve di utili) per la quota di esse non accantonata in sospensione d'imposta”.*



La disposizione ha il fine antielusivo di evitare, sotto il profilo fiscale, la distribuzione di riserve di capitale contestualmente all'accantonamento a riserva dell'utile di esercizio oppure in presenza di riserve di utili.

La presunzione comporta una sorta di "doppio binario" civile e fiscale rispetto alle poste di patrimonio netto, che richiede i seguenti necessari adempimenti da parte delle società emittenti:

- Comunicazione agli azionisti e agli intermediari della diversa natura fiscale delle riserve oggetto della distribuzione e di quale sia quindi il regime fiscale applicabile<sup>5</sup>
- Tenuta di un inventario delle riserve distribuite, sotto il profilo fiscale, destinato a confluire nel prospetto dedicato del quadro RF di UNICO SC.

## OSSERVAZIONI

L'Agenzia delle Entrate (Circolare n. 26/E del 16 giugno 2004) ha precisato che la norma è applicabile sempreché le riserve di utili presenti nel patrimonio netto siano liberamente disponibili (per la distribuzione). Non soggiacciono perciò alla presunzione di distribuzione: la riserva legale (solo per la parte che non eccede il limite massimo del quinto del capitale sociale), la riserva da acquisto di azioni proprie, la riserva da valutazione delle partecipazioni col metodo del patrimonio netto, la riserva da utili netti su cambi, la riserva da deroghe in casi eccezionali, le riserve indisponibili derivanti dall'applicazione degli IAS.

Inoltre la presunzione non si applica, per espressa esclusione della norma, in presenza di riserve sulle quali grava un vincolo di sospensione d'imposta. E ciò per evitare che, per realizzare l'imposizione del dividendo presso il socio, venga ad essere penalizzata anche la società con la perdita del beneficio della sospensione d'imposta.

### Caso B - riduzione riserve/distribuzione di dividendi (art. 47, comma 1)

B/1 Situazione ante delibera	Conferimenti	Rivalutazioni	Utili anno x	Utili anno x+1	Totale
Capitale sociale	1.000	0	0	0	1.000
Riserve	500	600	0	300	1.400
Totale	1.500	600	0	300	2.400
<b>Delibera:</b>					
Riduzione di riserve per		140			

<sup>5</sup> Merita ricordare che, ove sia applicabile la presunzione ex art. 47, comma 1, TUIR, l'azionista riduce il valore civilistico, ma non quello fiscale, delle azioni, tassando come dividendo quanto percepito. Questa differenza si riassorbe con la detassazione delle ultime riserve di utili disponibili o al momento della cessione o rimborso della partecipazione.



	Conferimenti	Rivalutazioni	Utili anno x	Utili anno x+1	Totale
<b>B/2 Situazione civilistica post delibera</b>					
Capitale sociale	1.000	0	0	0	<b>1.000</b>
Riserve	360	600	0	300	<b>1.260</b>
Totale	<b>1.360</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>2.260</b>

  

	Conferimenti	Rivalutazioni	Utili anno x	Utili anno x+1	Totale
<b>B/3 Situazione fiscale post delibera</b>					
Capitale sociale	1.000	0	0	0	<b>1.000</b>
Riserve	500	600	0	160	<b>1.260</b>
Totale	<b>1.500</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>160</b>	<b>2.260</b>

## 5.2 Rapporto tra le 2 presunzioni di distribuzione di utili di cui all'art. 47 TUIR

Si pone il tema se la presunzione generale di cui all'art. 47, comma 1 del TUIR operi anche con riferimento agli utili portati ad incremento del capitale.

Sul punto autorevole dottrina<sup>(6)</sup> ritiene che la disciplina dettata dal comma 6 dell'art. 47 debba considerarsi speciale rispetto a quella del comma 1 e che quindi le riserve imputate a capitale non rilevino ai fini della presunzione operante nel caso di distribuzione di dividendi.

Tuttavia, nell'ipotesi in cui l'aumento di capitale operato attraverso l'imputazione di riserve di utili e la successiva distribuzione di riserve di capitale siano preordinati a far conseguire ai soci un indebito risparmio d'imposta, è possibile l'applicazione dell'articolo 37 bis, D.P.R. n. 600/73, che alla lettera a) include tra le operazioni potenzialmente elusive le "distribuzioni ai soci di somme prelevate da voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con utili".

Caso C - riduzione riserve/distribuzione di dividendi con riserve di utili anche nel CS (art. 47, comma 1 + comma 6)					
	Conferimenti	Rivalutazioni	Utili anno x	Utili anno x+1	Totale
<b>C/1 Situazione ante delibera</b>					
Capitale sociale	1.000	0	200	100	<b>1.300</b>
Riserve	500	0	0	300	<b>800</b>
Totale	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>2.100</b>
<b>Delibera:</b>					
Riduzione di riserve per	450				

<sup>(6)</sup> Assonime n. 20/2010 e Associazione Italiana Dottori Commercialisti LADC (Norma di comportamento n. 162/2006).



	Conferimenti	Rivalutazioni	Utili anno x	Utili anno x+1	Totale
<b>C/2 Situazione civilistica post delibera</b>					
Capitale sociale	1.000	0	200	100	<b>1.300</b>
Riserve	50	0	0	300	<b>350</b>
<b>Totale</b>	<b>1.050</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>1.650</b>

  

	Conferimenti	Rivalutazioni	Utili anno x	Utili anno x+1	Totale
<b>C/3 Situazione fiscale post delibera</b>					
Capitale sociale	1.000	0	200	100	<b>1.300</b>
Riserve	350	0	0	0	<b>350</b>
<b>Totale</b>	<b>1.350</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>100</b>	<b>1.650</b>

Pertanto le **riserve di utili che sono incluse nel capitale sociale devono considerarsi distribuite** solo nel caso previsto dal comma 6 dell'art. 47: **solo se viene deliberata la riduzione del capitale sociale**, esse tornano ad assumere la natura di utili.

<b>Caso D - riduzione di capitale con utili tra le riserve (art. 47, comma 1 + comma 6)</b>					
	Conferimenti	Rivalutazioni	Utili anno x	Utili anno x+1	Totale
<b>D/1 Situazione ante delibera</b>					
Capitale sociale	1.000	600	200	100	<b>1.900</b>
Riserve	500	0	50	20	<b>570</b>
<b>Totale</b>	<b>1.500</b>	<b>600</b>	<b>250</b>	<b>120</b>	<b>2.470</b>
<b>Delibera:</b>					
Riduzione di capitale esuberante per	950				

  

	Conferimenti	Rivalutazioni	Utili anno x	Utili anno x+1	Totale
<b>D/2 Situazione civilistica post delibera</b>					
Capitale sociale	500	300	100	50	<b>950</b>
Riserve	500	0	50	20	<b>570</b>
<b>Totale</b>	<b>1.000</b>	<b>300</b>	<b>150</b>	<b>70</b>	<b>1.520</b>

  

	Conferimenti	Rivalutazioni	Utili anno x	Utili anno x+1	Totale
<b>D/3 Situazione fiscale post delibera</b>					
Capitale sociale	1.000	0	0	0	<b>1.000</b>
Riserve	500	0	0	20	<b>520</b>
<b>Totale</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>1.520</b>



## OSSERVAZIONI

Si ipotizzino i seguenti casi di riduzione del capitale sociale.

1. Nel capitale sociale sono state portate in aumento riserve di utili in anni precedenti.

Si applica in questo caso la presunzione di distribuzione dell'art. 47, comma 6 per cui si considerano prioritariamente distribuite le riserve di utili presenti nel capitale (di cui al rigo RF 106 di UNICO).

Si assiste in questo caso ad una coincidenza (seppure ristretta all'ambito del capitale sociale) della presunzione di cui all'art. 47, comma 6 con la presunzione dell'art. 47, comma 1 applicabile al mondo delle riserve.

In presenza sia di utili ante 2008 che di utili 2008 e post, dovrebbe trovare di fatto applicazione anche la presunzione di cui al D.M. 2 aprile 2008 (vedi paragrafo successivo) di distribuzione delle riserve ante 2008 perché l'art. 47, comma 6 dà priorità alle riserve "meno recenti".

2. Nel capitale sociale sono state portate in aumento sia riserve di utili che riserve di rivalutazione in anni passati.

In questo caso la presunzione speciale dell'art. 47, comma 6 prevede che si debbano considerare prioritariamente distribuite le riserve di rivalutazione.

Quindi non c'è coincidenza con la presunzione generale dell'art. 47, comma 1, per la quale le riserve in sospensione d'imposta non rilevano.

Per il resto valgono le stesse considerazioni sub 1.

## PUNTI APERTI

Ci si chiede se, in caso di riduzione del capitale, una volta esaurita la parte di esso formata da riserve di utili, non debba entrare in gioco l'applicazione della stessa presunzione dell'art. 47, comma 1, che sarebbe quindi applicabile al patrimonio nel suo insieme. In altre parole ci si chiede se anche per la parte del capitale distribuito dopo l'esaurimento delle riserve di utili presenti nel capitale, si debba considerare fiscalmente distribuita la riserva di utili eventualmente presente fuori del capitale sociale. La lettera dell'art. 47, comma 1 non escluderebbe questa interpretazione. Se la risposta fosse affermativa, il doppio binario si estenderebbe anche al capitale sociale, per cui anche questa voce potrebbe essere presente nel rigo RF 106 per un importo non coincidente col bilancio.

### 5.2.1 Presunzione di distribuzione di utili formati sino al 2007 (D.M. 2 aprile 2008)

Più recentemente, alle due presunzioni previste dal TUIR, si sono aggiunte altre disposizioni che sono da interpretare. In particolare:



- Art. 47, comma 1: per i **sogetti IRE qualificati** (trattasi di persone fisiche imprenditori o di società di persone per qualsiasi quota di partecipazione posseduta e di persone fisiche non imprenditori per partecipazioni qualificate) stabilisce che gli utili da Partecipazione in società IRES concorrono a formare il reddito per il 49,72% del loro ammontare se sono stati realizzati dalla società dopo il 2007; per gli utili conseguiti sino al 2007 continua ad applicarsi la percentuale di imponibilità del 40%
- D.M. 2 aprile 2008: stabilisce la presunzione di prioritaria distribuzione di utili realizzati sino al 2007, nella misura in cui siano stati accantonati a riserva e ivi rimasti, rispetto alla distribuzione degli utili degli anni 2008 e successivi.

<b>Caso E - distribuzione riserve in presenza di riserve di utili ante/post 2008 (D.M. 2 aprile 2008)</b>					
<b>E/1 Situazione ante delibera</b>	<b>Conferimenti</b>	<b>Rivalutazioni</b>	<b>Utili &lt;2008</b>	<b>Utili &gt;2008</b>	<b>Totale</b>
Capitale sociale	1.000	0	0	0	<b>1.000</b>
Riserve	500	600	100	200	<b>1.400</b>
<b>Totale</b>	<b>1.500</b>	<b>600</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>2.400</b>
<b>Delibera:</b>					
Distribuzione riserve per					<b>150</b>
<b>E/2 Situazione civilistica post delibera</b>	<b>Conferimenti</b>	<b>Rivalutazioni</b>	<b>Utili &lt;2008</b>	<b>Utili &gt;2008</b>	<b>Totale</b>
Capitale sociale	1.000	0	0	0	<b>1.000</b>
Riserve	500	600	100	50	<b>1.250</b>
<b>Totale</b>	<b>1.500</b>	<b>600</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>2.250</b>
<b>E/3 Situazione fiscale post delibera</b>	<b>Conferimenti</b>	<b>Rivalutazioni</b>	<b>Utili &lt;2008</b>	<b>Utili &gt;2008</b>	<b>Totale</b>
Capitale sociale	1.000	0	0	0	<b>1.000</b>
Riserve	500	600	0	150	<b>1.250</b>
<b>Totale</b>	<b>1.500</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>2.250</b>

Secondo l'ADC ed Assonime, in base al "principio di copertura" - secondo cui il socio non deve subire aggravii impositivi fintantoché i dividendi percepiti corrispondano sostanzialmente a utili tassati in capo alla società con un'aliquota d'imposta più elevata - in caso di utilizzo di riserve di utili per finalità diverse dalla distribuzione ai soci opera la presunzione secondo cui devono considerarsi utilizzate in via prioritaria le riserve formate con utili prodotti negli esercizi successivi al 2007 (che se distribuite concorrerebbero al reddito del socio nella misura del 49,72%) e ciò indipendentemente dal fatto che possano esserci vincoli di distribuibilità per obblighi di legge o motivi statutari.



Tra i casi più frequenti di utilizzo di riserve per finalità diverse dalla distribuzione ai soci riscontriamo, ad esempio, la copertura perdite, l'annullamento di azioni proprie o l'utilizzo per la ricostituzione di riserve dell'incorporata a seguito di operazioni straordinarie (fusioni o scissioni).

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate (Circolare n. 26 del 21 maggio 2009), la presunzione si applica solo ai soggetti IRE qualificati, mentre non si applica a tutti gli altri percettori degli utili, tra cui le **società estere della UE e della Norvegia**. Tale circolare commenta proprio il regime degli utili percepiti da queste ultime società, che è stato modificato dalla Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (L.F. 2008) per renderlo compatibile col Trattato UE ed in particolare con il principio di non discriminazione: la ritenuta sui dividendi erogati a tali soggetti UE e SEE è stata ridotta dall'allora vigente 27% all'1,375% (corrispondente al livello di tassazione subito dalle società IRES residenti, pari al 27,5% sul 5% dell'utile). La riduzione di aliquota si applica agli utili prodotti dal 2008 in poi, mentre alla percezione di utili prodotti fino al 2007, quando vengano distribuite le riserve a cui sono stati accantonati, continuerà ad applicarsi la ritenuta del 27% fino al 31 dicembre 2011, ovvero del 20% dal 1° gennaio 2012. Per stabilire quando si sia formato il dividendo distribuito, per poi determinarne il relativo trattamento fiscale, in questa fattispecie occorre fare riferimento alla delibera assembleare.

Sia il D.M. 2 aprile 2008, per l'applicazione della presunzione ai soci IRE qualificati, che la circolare dell'Agenzia delle Entrate esplicativa del regime della ritenuta alle società estere socie prevedono che l'emittente le azioni debba tenere **l'inventario delle distribuzioni di utili** effettuate in applicazione delle relative discipline. L'inventario per le distribuzioni ai soci IRE qualificati è contenuto nel quadro RF di UNICO SC (vedi par. 4.2). Anche per le distribuzioni alle società residenti in altri Stati UE la circolare dell'Agenzia citata prevede che "venga mantenuta separata evidenza del periodo di formazione del dividendo comunicato all'intermediario". Tale inventario potrà essere diverso da quello del quadro RF, dal momento che a questi soggetti non si applica la presunzione applicata ai soci IRE qualificati, e quindi è ammesso un ordine diversificato di imputazione delle distribuzioni di utili a riduzione del Patrimonio netto, in modo da garantire **pro tempore** ad entrambe le tipologie di soci il regime più favorevole.

## **PUNTI APERTI**

Esistono tesi diverse sull'entità del dividendo da imputare a diminuzione del P.N. nei due inventari:

1. Per la sola quota del dividendo di spettanza della categoria di soci cui si applica lo specifico regime monitorato nell'inventario.

Secondo una prima tesi, si dovrebbe operare il drenaggio delle riserve di utili ante 2008, cui è dedicato l'apposito rigo RF 111 del prospetto del patrimonio netto del quadro RF, solo per la quota di dividendo attribuita ai soggetti IRE (cui solo è applicabile la presunzione). Tale tesi non sembra convincente perché



potrebbe portare all'applicazione del regime più favorevole a tali soggetti su una quota delle riserve formate con utili ante 2008 più elevata di quella loro spettante (in base alla percentuale di interessenza).

#### Caso F

##### Distribuzione dividendi - presunzione utilizzo riserve di utili per la quota spettante alla categoria

##### Ipotesi di partenza

		2009	2010	Totale
azionisti qualificati	70,00%	560	910	<b>1.470</b>
azionisti esteri	30,00%	240	390	<b>630</b>
Totale dividendo distribuito		<b>800</b>	<b>1.300</b>	<b>2.100</b>

Situazione al 31.12.2008	2009	2010	Totale
--------------------------	------	------	--------

##### Inventario per azionisti qualificati

Riserve utile fino a 2007	ok beneficio	1.100	-560	-540	<b>-1.100</b>
Riserve utile post a 2007	no beneficio	1.000	0	-370	<b>-370</b>
<b>Totale</b>		<b>2.100</b>	<b>-560</b>	<b>-910</b>	<b>-1.470</b>

##### Inventario per azionisti esteri

Riserve utile fino a 2007	no beneficio	1.100	0	0	<b>0</b>
Riserve utile post a 2007	ok beneficio	1.000	-240	-390	<b>-630</b>
<b>Totale</b>		<b>2.100</b>	<b>-240</b>	<b>-390</b>	<b>-630</b>

##### Dividendi attribuiti a azionisti con beneficio

	2009	2010	Totale
Azionisti qualificati	-560	-540	<b>-1.100</b>
Azionisti esteri	-240	-390	<b>-630</b>
	<b>-800</b>	<b>-930</b>	<b>-1.730</b>

##### Riepilogo effetti su riserve: beneficio fiscale riconosciuto non proporzionalmente

	Azionisti qualificati	Azionisti esteri	Totale
	70,00%	30,00%	100,00%
Riserve utile fino a 2007	1.100	0	<b>1.100</b>
Riserve utile post a 2007	370	630	<b>1.000</b>
	<b>1.470</b>	<b>630</b>	<b>2.100</b>

Nel CUPE è opportuno indicare:

nel 2009 che sia i soggetti qualificati sia i soggetti esteri percepiscono dividendi che hanno diritto integralmente al beneficio fiscale

nel 2010 che i soggetti qualificati percepiscono dividendi che hanno diritto al beneficio fiscale nei limiti del **59,34%** del dividendo percepito

che i soggetti esteri percepiscono dividendi che hanno diritto integralmente al beneficio fiscale

#### Nota ai casi F e G

La tabella in esame (Caso F) e quella che segue (Caso G) evidenziano le differenti modalità di tenuta degli inventari (intestati a ciascuna categoria di azionisti) delle distribuzioni degli utili nell'ipotesi (semplificata) di una società che abbia solo 2 categorie di





soci, la cui consistenza rimane immutata nel tempo: azionisti qualificati sui quali opera la presunzione del DM 2 aprile 2008 (70%) e azionisti esteri sui quali opera la ritenuta ridotta dell'1,375% per gli utili prodotti dal 2008 in poi (30%).

Nel caso F si procede, per ciascun inventario, a drenare la riserva di utili che genera beneficio per la categoria di azionisti a cui si riferisce l'inventario stesso limitatamente alla sola quota di utile di spettanza della categoria di azionisti a cui si riferisce l'inventario (il che richiede un monitoraggio dinamico del numero degli azionisti di ciascuna categoria).

Nel caso G si procede, per ciascun inventario, a drenare la riserva di utili che genera beneficio per la categoria di azionisti a cui si riferisce l'inventario stesso per il valore dell'utile distribuito a tutti i soci (e quando tale riserva non ha più capienza si passa alla riserva che non riconosce il beneficio). Come accennato nel testo, il caso F, oltre a richiedere un monitoraggio dinamico del numero degli azionisti di ciascuna categoria, non garantisce un riconoscimento del beneficio proporzionale alla propria percentuale di possesso rispetto alla stratificazione temporale delle riserve di utili.

## 2. Per il totale dell'utile distribuito.

Secondo una seconda tesi, che pare più corretta e avanzata da ultimo anche da Assonime nella Circolare n. 15/2011, occorrerebbe effettuare il drenaggio delle riserve ante 2008 per il dividendo integrale distribuito. Allo stesso modo nell'inventario parallelo tenuto per le società estere socie la distribuzione avverrebbe, secondo la seconda tesi, a carico dell'utile di bilancio per l'intero importo di cui alla delibera di distribuzione (2008 e anni successivi per ipotesi).

### Caso G

#### Distribuzione dividendi - presunzione utilizzo riserve di utili per il totale dell'utile distribuito

##### Ipotesi di partenza

		2009	2010	Totale
azionisti qualificati	70,00%	560	910	1.470
azionisti esteri	30,00%	240	390	630
<b>Totale dividendo distribuito</b>		<b>800</b>	<b>1.300</b>	<b>2.100</b>

Situazione al 31.12.2008	2009	2010	Totale
--------------------------	------	------	--------

##### Inventario per azionisti qualificati

Riserve utile fino a 2007	ok beneficio	1.100	-800	-300	-1.100
Riserve utile post a 2007	no beneficio	1.000	0	-1.000	-1.000
<b>Totale</b>		<b>2.100</b>	<b>-800</b>	<b>-1.300</b>	<b>-2.100</b>

##### Inventario per azionisti esteri

Riserve utile fino a 2007	no beneficio	1.100	0	-1.100	-1.100
Riserve utile post a 2007	ok beneficio	1.000	-800	-200	-1.000
<b>Totale</b>		<b>2.100</b>	<b>-800</b>	<b>-1.300</b>	<b>-2.100</b>

##### Dividendi attribuiti a azionisti con beneficio

	2009	2010	Totale
Azionisti qualificati	-560	-210	-770
Azionisti esteri	-240	-60	-300
	<b>-800</b>	<b>-270</b>	<b>-1.070</b>



**Riepilogo effetti su riserve: beneficio fiscale riconosciuto proporzionalmente**

Riserve utile fino a 2007  
Riserve utile post a 2007

Azionisti qualificati	Azionisti esteri	Totale
70,00%	30,00%	100,00%
770	330	1.100
700	300	1.000
<b>1.470</b>	<b>630</b>	<b>2.100</b>

Nel CUPE è opportuno indicare:

nel 2009 che sia i soggetti qualificati sia i soggetti esteri percepiscono dividendi che hanno diritto integralmente al beneficio fiscale

nel 2010 che i soggetti qualificati percepiscono dividendi che hanno diritto al beneficio fiscale nei limiti del **23,08%** del dividendo percepito

che i soggetti esteri percepiscono dividendi che hanno diritto al beneficio fiscale nei limiti del **15,38%** del dividendo percepito

Questo meccanismo di imputazione diversificata della distribuzione del dividendo – ma per il suo intero ammontare (sino a capienza nel caso degli utili sino al 2007 per cui si applica la presunzione) – è espressivo della applicazione della presunzione di cui al D.M. 2 aprile 2008 solo agli uni e non agli altri soci, ma porta, dopo che sia avvenuta la distribuzione di tutte le riserve del PN della società, alla distribuzione pro quota di ciascun tipo di riserva (utili ante 2008 e utili 2008 e successivi) a tutti i soci. Si giunge cioè, alla fine, alla stessa situazione che si avrebbe avuta se si fosse applicato un regime univoco di distribuzione del dividendo di volta in volta messo in pagamento ad entrambe le tipologie di soci qui considerate.

In altre parole si ottiene che i soci IRE qualificati abbiano avuto un beneficio finanziario, attraverso l'applicazione della presunzione attuata col criterio FIFO, ma non abbiano avuto più di quello che sarebbe comunque altrimenti spettato loro col criterio di univocità del dividendo distribuito per azione. E lo stesso dicasi per le società estere socie con l'applicazione del criterio LIFO.

Questo risultato non è garantito se si effettua il drenaggio delle riserve di utili ante 2008 solo per la quota dei soci IRE qualificati.

Il **prospetto del patrimonio netto del quadro RF** deve essere convenientemente compilato, se si deve seguire questa seconda modalità: vedi Punti aperti al par. 6.3..

### 5.3 Rapporti tra la presunzione di cui al D.M. 2 aprile 2008 e quelle precedenti

La presunzione di distribuzione di utili realizzati sino al 2007 per i soggetti IRE qualificati, presupponendo la distribuzione di utili imponibili, si pone necessariamente in relazione con la presunzione di cui all'art. 47, comma 1 del TUIR.

In caso di distribuzione di utili, trova applicazione la presunzione di cui al D.M. 2 aprile 2008 al ricorrere delle condizioni ivi previste.



In caso di distribuzione di riserve di capitale, e qualora siano presenti nel patrimonio netto riserve di utili, trova applicazione la presunzione dell'art. 47, comma 1, per cui si considerano distribuite le riserve di utili. Quindi a queste riserve di utili, per la quota percepita dai soggetti IRE qualificati, si applica il regime fiscale di cui al D.M. 2 aprile 2008.

<b>Caso H - riduzione riserve/distribuzione dividendi ante/post 2008 con riserve di utili anche nel CS (art. 47, c. 1 + c. 6 + D.M. 2 aprile 2008)</b>					
<b>H/1 Situazione ante delibera</b>	<b>Conferimenti</b>	<b>Rivalutazioni</b>	<b>Utili &lt;2008</b>	<b>Utili&gt;2008</b>	<b>Totale</b>
Capitale sociale	1.000	600	200	100	<b>1.900</b>
Riserve	500	0	0	300	<b>800</b>
<b>Totale</b>	<b>1.500</b>	<b>600</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>2.700</b>
<b>Delibera:</b>					
Riduzione di riserve per	550				
<b>H/2 Situazione civilistica post delibera</b>	<b>Conferimenti</b>	<b>Rivalutazioni</b>	<b>Utili &lt;2008</b>	<b>Utili&gt;2008</b>	<b>Totale</b>
Capitale sociale	1.000	600	200	100	<b>1.900</b>
Riserve	0	0	0	250	<b>250</b>
<b>Totale</b>	<b>1.000</b>	<b>600</b>	<b>200</b>	<b>350</b>	<b>2.150</b>
<b>H/3 Situazione fiscale post delibera</b>	<b>Conferimenti</b>	<b>Rivalutazioni</b>	<b>Utili &lt;2008</b>	<b>Utili&gt;2008</b>	<b>Totale</b>
Capitale sociale	1.000	600	0	100	<b>1.700</b>
Riserve	250	0	0	200	<b>450</b>
<b>Totale</b>	<b>1.250</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>2.150</b>

**Nota al caso H:**

Nel caso H, in cui nel capitale sociale sono presenti riserve di utili formatisi ante 2008 (riclassificate a capitale sociale in occasione di precedenti aumenti di capitale) si ritiene che in caso di delibera di distribuzione di riserve si debba procedere secondo il seguente ordine:

- 1° si utilizza la riserva di utili ante 2008 allocata a CS per 200 ( che trova capienza nella riserva utili non allocata a CS),
- 2° si utilizza la riserva di utile post 2008 non allocata a CS per 100 (non utilizzando il residuo 200 a scudo della riserva ante 2008 a CS utilizzata al primo punto),
- 3° si utilizza per la differenza residua la riserva sovrapprezzo per 250.

**OSSERVAZIONI**

Non è stato chiarito dall'Agenzia delle Entrate, a differenza che nel caso della presunzione più generale dell'art. 47, comma 1, se vi siano riserve di utili realizzati sino al 2007 che facciano eccezione e cui non si applichi quindi la presunzione. Assonime, nella Circolare n. 20/2010, si è posta l'interrogativo per le riserve indisponibili e per le riserve in sospensione d'imposta.



Quanto alle riserve vincolate, come ad esempio la riserva legale, Assonime ritiene che si applichi comunque la presunzione dato che essa implicherebbe la loro distribuzione “presunta” soltanto sotto il profilo fiscale. Ciò nella considerazione che la nuova quota percentuale di imponibilità dei dividendi si basa sulla complementarità tra imposizione della società erogante (prima al 33% e dopo al 27,5%) e imposizione del socio (prima 40% e dopo 49,72%) e tende a garantire l’invarianza del carico fiscale complessivo sull’utile distribuito. Perciò è logico che anche gli utili che avevano scontato l’IRES al 33% ed erano stati accantonati a riserva legale (ad esempio) offrano “copertura” ai fini della minor tassazione in capo al socio.

Invece, quanto alle riserve in sospensione d’imposta, Assonime ritiene che esse non possano offrire tale “copertura” per definizione, dato che non hanno scontato l’IRES, e che quindi non se ne debba tener conto ai fini della presunzione di distribuzione degli utili formati sino al 2007.

#### PUNTI APERTI

Per analogia con quanto ritenuto da Assonime per gli utili accantonati in riserve vincolate, sembrerebbe possibile estendere la presunzione del D.M. anche alle riserve di utili che siano state portate in passato ad aumento del capitale sociale. Ma con queste precisazioni:

- in primo luogo questo scavallamento dalle riserve al capitale potrebbe avvenire soltanto nei limiti dell’importo delle riserve (non a capitale) cui si applica la presunzione dell’art. 47, comma 1, che è necessaria condizione della applicazione della presunzione del D.M., come detto
- in secondo luogo questo comportamento non sarebbe univocamente desumibile dalla struttura del modello di dichiarazione dei redditi (prospetto del patrimonio netto del quadro RF), ove la “consumazione” del capitale sociale alimentato con utili formati sino al 2007 non sembra trovare possibilità di evidenziazione.

<b>Caso I - riduzione di capitale con utili ante/post 2008 tra le riserve (art. 47, c. 1 + c. 6 + D.M. 2 aprile 2008)</b>					
<b>I/1 Situazione ante delibera</b>	<b>Conferimenti</b>	<b>Rivalutazioni</b>	<b>Utili &lt;2008</b>	<b>Utili &gt;2008</b>	<b>Totale</b>
Capitale sociale	1.000	600	200	100	<b>1.900</b>
Riserve	500	0	50	300	<b>850</b>
<b>Totale</b>	<b>1.500</b>	<b>600</b>	<b>250</b>	<b>400</b>	<b>2.750</b>
<b>Delibera:</b>					
Riduzione di capitale esuberante per		900			
<b>I/2 Situazione civilistica post delibera</b>	<b>Conferimenti</b>	<b>Rivalutazioni</b>	<b>Utili &lt;2008</b>	<b>Utili &gt;2008</b>	<b>Totale</b>
Capitale sociale	526	316	105	53	<b>1.000</b>



Riserve	500	0	50	300	<b>850</b>
Totale	<b>1.026</b>	<b>316</b>	<b>155</b>	<b>353</b>	<b>1.850</b>

  

I/3 Situazione fiscale post delibera	Conferimenti	Rivalutazioni	Utili <2008	Utili >2008	Totale
Capitale sociale	1.000	0	0	50	<b>1.050</b>
Riserve	500	0	0	300	<b>800</b>
Totale	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>1.850</b>

## 5.4 Operazioni straordinarie

### 5.4.1 Fusioni e scissioni

A seguito di operazioni straordinarie di fusione o di scissione occorre procedere alla ricostituzione delle riserve della società incorporata o scissa nel patrimonio netto della società incorporante o risultante dalla fusione o nella società beneficiaria della scissione. Ciò può determinare un disallineamento tra il patrimonio netto civilistico e quello fiscale.

Tra le riserve che devono essere ricostituite presso la società risultante dall'operazione straordinaria vi sono le c.d. riserve in sospensione d'imposta.

Si tratta di riserve che sono state costituite in occasione di particolari circostanze, previste da norme speciali, a cui è attribuito un regime fiscale favorevole rappresentato dal rinvio dell'imposizione in capo alla società ad un momento successivo, generalmente coincidente con la distribuzione di tali riserve o con il verificarsi di uno dei presupposti che comportano il venir meno del regime di sospensione.

Tali riserve possono distinguersi in:

- Riserve in sospensione d'imposta che vengono tassate (solo) in caso di distribuzione: in questo caso la ricostituzione, in caso di fusione, deve avvenire se e nel limite in cui vi sia avanzo di fusione o aumento di capitale per un ammontare superiore al capitale complessivo delle società partecipanti alla fusione al netto delle quote del capitale di ciascuna di esse già possedute
- Riserve in sospensione d'imposta che vengono tassate in caso di distribuzione o utilizzo (ad esempio se non ricostituite in caso di operazione straordinaria): in caso di fusione devono essere ricostituite comunque.

#### 5.4.1.1 In particolare: la fusione

In caso di fusione occorre – ai sensi dell'art. 172 del TUIR, commi 5 e 6 – ricostituire le riserve della società incorporata nel patrimonio netto della società incorporante o risultante dalla fusione; si esaminano i seguenti casi:



- Fusione con avanzo: si può procedere secondo i seguenti step:
  - a. Ricostituzione delle riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio delle società fuse o incorporate.
  - b. All'eventuale eccedenza di avanzo rispetto alla ricostituzione delle riserve in sospensione d'imposta si applica il regime fiscale delle rimanenti riserve di utili e di capitale della società incorporata con un criterio proporzionale; si deve ricordare che non concorrono alla formazione dell'avanzo da annullamento il capitale e le riserve di capitale fino a concorrenza del valore della partecipazione annullata. A tal fine occorre prestare particolare attenzione nel caso in cui una precedente distribuzione di riserve di capitali dell'incorporata fosse stata riqualficata come distribuzione di riserve di utili in base alla presunzione di cui all'art. 47, comma 1, TUIR.
  - c. Determinato l'ammontare delle riserve di utili ricostituite, si procede ad imputare le stesse con priorità a quelle formate dalla società fusa con utili prodotti fino al 2007 (ADC).
- Fusione senza avanzo ma con aumento di capitale superiore al capitale sociale dell'incorporata: in questo caso occorre ricostituire le riserve in sospensione utilizzando riserve della incorporante.
- Fusione senza avanzo e senza aumento di capitale superiore al capitale sociale dell'incorporata: in questo caso non si deve procedere alla ricostituzione delle riserve in sospensione tassabili (solo) in caso di distribuzione, mentre si ricostituiscono le riserve in sospensione tassabili anche in caso di utilizzo utilizzando riserve dell'incorporante; se non ci sono riserve utili allo scopo, le riserve del secondo tipo devono essere tassate, per cessazione della sospensione di imposta.

E' possibile ricostituire, qualora ricorra l'obbligo, le riserve in sospensione d'imposta tassabili (solo) in caso di distribuzione anche utilizzando il capitale sociale dell'incorporante (ed evidenziandolo in nota integrativa); i vincoli di sospensione d'imposta imputati al capitale sociale da parte delle società incorporate prima della fusione si intendono trasferiti sul capitale sociale della società risultante dalla fusione.

#### **5.4.1.2 In particolare: la scissione**

In caso di scissione occorre – ai sensi dell'art. 173 del TUIR, comma 9 - ricostituire nel bilancio delle società beneficiarie le riserve del patrimonio netto della società scissa in proporzione delle quote di patrimonio netto contabile trasferite o rimaste.

Nel caso in cui la scissa abbia riserve in sospensione di imposta connesse a particolari elementi del patrimonio, tali riserve devono essere ricostituite dalle società beneficiarie che abbiano acquisito tali elementi. Si ricorda che nella Circolare n. 98/E del 17 maggio 2000, risposta 1.5.9., venne chiarito che le riserve di rivalutazione non si considerano connesse agli elementi dell'attivo che sono stati oggetto di rivalutazione, in quanto per considerare esistente la connessione tra la riserva e l'elemento dell'attivo non



assume rilievo il momento genetico della riserva, ma le condizioni cui è subordinato il regime di sospensione d'imposta, nel senso che, per considerare esistente la connessione, gli eventi che riguardano l'elemento dell'attivo devono essere tali da influenzare il mantenimento o meno dello "status" di sospensione d'imposta della riserva medesima. In tal senso, è pertanto da ritenere esistente la connessione, ad esempio, per quanto riguarda la riserva da conferimento agevolato ex art. 34, Legge n. 576/75, e non, come detto, per quanto riguarda le riserve da rivalutazione.

Valgono per il resto le regole illustrate precedentemente in merito alla fusione.

## **5.4.2 La trasformazione**

### **5.4.2.1 Trasformazione omogenea progressiva**

Ai sensi dell'art. 170, comma 3, TUIR, nel caso di trasformazione di una società non soggetta all'IRES in società soggetta a tale imposta, le riserve costituite prima della trasformazione con utili imputati per trasparenza ai soci a norma dell'art. 5, TUIR, non concorrono a formare il reddito dei soci in caso di distribuzione, a condizione che dopo la trasformazione siano state iscritte in bilancio con indicazione della loro origine<sup>7</sup>; inoltre, l'imputazione di esse a capitale non comporta l'applicazione del comma 6 dell'art. 47, TUIR.

### **5.4.2.2 Trasformazione omogenea regressiva**

In base all'art. 170, comma 4, TUIR, nel caso di trasformazione di una società soggetta all'IRES in società non soggetta a tale imposta, le riserve costituite prima della trasformazione, escluse quelle considerate di capitale, di cui all'art. 47, comma 5, TUIR, sono imputate ai soci per trasparenza, a norma dell'art. 5:

- a. nel periodo di imposta in cui vengono distribuite o utilizzate per scopi diversi dalla copertura di perdite d'esercizio, se dopo la trasformazione sono iscritte in bilancio con indicazione della loro origine;
- b. nel periodo di imposta successivo alla trasformazione, se non sono iscritte in bilancio o vi siano iscritte senza la detta indicazione.

Nell'ipotesi di cui al comma 4, ora citato, le riserve sono assoggettate ad imposta secondo il regime applicabile alla distribuzione delle riserve delle società di cui all'art. 73.

---

<sup>7</sup> Tali riserve devono inoltre essere indicate nel Rigo RF108 del Modello UNICO.



### **5.4.2.3 Il conferimento**

In caso di conferimento neutrale ex art. 176, TUIR, i maggiori valori civilistici che ne possono emergere non sono fiscalmente rilevanti né presso la conferente (per quanto attiene il valore di carico della partecipazione ricevuta in cambio dell'azienda conferita), né presso la conferitaria (per quanto attiene il valore fiscale dell'azienda ricevuta).

### **5.4.2.4 Riserva da conferimento presso la conferente**

Per quanto attiene la riserva da conferimento eventualmente iscritta dalla conferente, nella Risoluzione n. 82/E del 6 giugno 2000<sup>8</sup> è stato chiarito che essa non costituisce, fiscalmente, un fondo in sospensione d'imposta, bensì una libera posta del patrimonio netto; pertanto, ai fini fiscali, tale riserva è liberamente utilizzabile per la copertura di perdite d'esercizio e liberamente distribuibile ai soci senza alcun onere impositivo per la società, senza peraltro alcun effetto di affrancamento dei valori in sospensione iscritti nell'attivo, che si renderanno comunque imponibili al momento del loro realizzo.

### **5.4.2.5 Riserva da conferimento presso la conferitaria**

In merito al trattamento fiscale della riserva da conferimento iscritta dalla conferitaria, Assonime, nella Circolare n. 38/2005 (pag. 35, nota 59), in considerazione del fatto che nel testo del nuovo art. 176 del TUIR non è stata riproposta la regola contenuta nel comma 3 del previgente art. 4 del D. Lgs. n. 358/97, che al fine di limitare possibili fenomeni di doppia imposizione, disponeva che l'aumento del patrimonio netto del soggetto conferitario doveva considerarsi formato da utili per la parte eccedente il valore fiscalmente riconosciuto dell'azienda ricevuta, ha affermato che nel nuovo regime IRES l'aumento patrimoniale della società conferitaria a seguito di un conferimento neutro ex art. 176, TUIR, non assume più natura di riserva di utili e, pertanto, una sua eventuale successiva (ri)attribuzione al socio non soggiace al relativo meccanismo di esclusione da imposizione (per il 95%) previsto dall'art. 89 del TUIR<sup>9</sup>.

---

<sup>8</sup> Tale Risoluzione era riferita al previgente art. 4 del D. Lgs. n. 358/97, il cui regime era analogo a quello previsto dall'attuale art. 176, TUIR; le conclusioni ivi raggiunte hanno pertanto rilevanza anche con riferimento all'attuale normativa in materia di conferimenti neutrali.

<sup>9</sup> Sempre secondo Assonime, sembra corretto ritenere che – in assenza di specifiche norme transitorie – questa riconfigurazione del regime sia applicabile anche agli aumenti di patrimonio derivanti da conferimenti in regime di neutralità avvenuti in vigenza del precedente sistema e ancora esistenti all'avvio della riforma IRES. Data la delicatezza della questione, tuttavia, Assonime auspica un chiarimento ufficiale sul punto.





## 6. Adempimenti dichiarativi

Gli adempimenti dichiarativi riguardano il modello CUPE, il modello 770 ed il quadro RF di Unico SC

### 6.1 Certificazioni degli utili corrisposti e dei proventi equiparati (CUPE)

La società emittente, ove ne ricorrano i presupposti, deve rilasciare ai soci, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di erogazione del dividendo, la certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti nell'anno precedente. Lo schema di certificazione è stato da ultimo pubblicato in data 21 dicembre 2009 sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 1, comma 361, Legge n. 244/2007.

Merita ricordare che nelle ipotesi di operazioni societarie straordinarie che hanno determinato l'estinzione del soggetto preesistente, il soggetto subentrato deve riportare nelle annotazioni i dati del soggetto che ha corrisposto gli utili o gli altri proventi equiparati.

Nel compilare la certificazione occorre naturalmente tenere conto delle varie presunzioni di distribuzione descritte nel § 5.1. In particolare, per quanto attiene alla presunzione di cui al D.M. 2 aprile 2008 [vedi § 5.2.1] nella certificazione sono stati inseriti appositi campi per l'indicazione dell'importo dei dividendi derivanti da partecipazioni considerate qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera c), TUIR, ovvero derivanti da partecipazioni considerate non qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera c-bis), TUIR, detenute in regime di impresa:

- formati con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, che concorrono alla formazione del reddito complessivo delle persone fisiche nella misura del 40% [campo 28];
- formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, che concorrono alla formazione del reddito complessivo delle persone fisiche nella misura del 49,72%, ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.M. 2 aprile 2008<sup>10</sup> [campo 29].

Per quanto attiene ai percettori persone fisiche, la certificazione non deve essere rilasciata in relazione dell'importo dei dividendi derivanti da partecipazioni considerate non qualificate ai sensi dell'art. 67, comma 1, lettera c-bis), TUIR, non detenute in regime di impresa, assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta nella misura 20% (dal 1° gennaio 2012) ovvero del 12,50% (fino al 31 dicembre 2011), ai sensi dell'art. 27,

---

<sup>10</sup> Per completezza, si ricorda che, ai sensi dell'art. 1, comma 5, D.M. 2 aprile 2008, concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 49,72%, se formati con utili prodotti a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, anche gli utili derivanti da partecipazioni in soggetti residenti in Paesi compresi nella "white list", da partecipazioni quotate in società residenti in Paesi "black list" ovvero da partecipazioni non quotate in società residenti in Paesi Black List per le quali sia stata presentata istanza di interpello ai sensi dell'art. 167, comma 5, lettera b), TUIR.



comma 1, DPR n. 600/73, ovvero alla similare imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 27-ter, DPR n. 600/73. Non vi è altresì obbligo di rilascio della certificazione nel caso di utili e proventi relativi a partecipazioni detenute nell'ambito di gestioni individuali di portafoglio di cui all'art. 7, D. Lgs. 21 novembre 1997, n. 461. I percettori degli utili devono utilizzare i dati contenuti nella certificazione per indicare i proventi conseguiti nella dichiarazione annuale dei redditi.

La certificazione può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito:

- utili o altri proventi equiparati assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva, nella misura del 20% (dal 1° gennaio 2012) ovvero del 27% (fino al 31 dicembre 2011), ai sensi dell'art. 27, comma 3, DPR n. 600/73;
- utili o altri proventi equiparati erogati a società residenti nell'UE o in Norvegia, assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva nella misura dell'1,375%, ai sensi dell'art. 27, comma 3-ter, DPR n. 600/73<sup>11</sup>;
- utili o altri proventi equiparati assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta nella misura stabilita da una Convenzione contro le doppie imposizioni;
- utili ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 27-bis, DPR n. 600/73 [Direttiva madre-figlia].

I soggetti non residenti possono utilizzare la certificazione per ottenere nel Paese di residenza, ove previsto, il credito d'imposta relativo alle imposte pagate in Italia. Nel caso in cui tra l'Italia ed il Paese di residenza del percettore sia in vigore una Convenzione fiscale, l'eliminazione della doppia imposizione avverrà secondo le modalità ivi previste.

---

<sup>11</sup> In merito, si segnala che la ritenuta ridotta dell'1,375% si applica agli utili formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, e non trova dunque applicazione riguardo agli utili generati negli esercizi precedenti. Nella Circolare n. 26/E del 21 maggio 2009, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che agli utili distribuiti alle società non residenti beneficiarie della ritenuta ridotta non si applica la presunzione stabilita dal D. M. 2 aprile 2008 secondo cui "A partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino a tale esercizio". Tale presunzione si applica infatti esclusivamente ai dividendi erogati alle persone fisiche residenti in relazione al possesso di partecipazioni qualificate, agli imprenditori individuali e alle società di persone. A tal fine la società emittente deve comunicare all'intermediario in quale periodo si è formato il dividendo in distribuzione, e in particolare se e in che misura si è formato con utili dell'esercizio 2008 ovvero con attribuzione di riserve preesistenti, con riferimento sia ai soggetti residenti per i quali opera la presunzione, sia alle società non residenti per le quali essa non è operativa. La società dovrà inoltre mantenere separata evidenza del periodo di formazione del dividendo comunicato all'intermediario o distribuito direttamente.



## 6.2 Compilazione del Modello 770

La società emittente deve compilare i seguenti Quadri del Modello 770 ordinario:

- Quadro SI, contenente il riepilogo degli utili pagati nell'anno di riferimento;
- Quadro SK, contenente i dati identificativi dei percettori residenti nel territorio dello Stato degli utili, esclusi quelli assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva. In tale Quadro devono, altresì, essere indicati i dati relativi ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito gli utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta ovvero ad imposta sostitutiva anche se in misura convenzionale, nonché gli utili ai quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27-bis e 27-ter, DPR n. 600/73.

## 6.3 Prospetto del capitale e delle riserve (Quadro RF – Unico SC)

Per monitorare, come illustrato precedentemente, la struttura del patrimonio netto così come risulta riclassificata ai fini fiscali e consentire quindi una corretta applicazione delle norme riguardanti il trattamento tributario - sia in capo ai soci, sia in capo alla società – derivante dalla distribuzione (o dall'utilizzo per altre finalità) del capitale e delle riserve di patrimonio netto il modello Unico Società di Capitali espone, nel quadro RF, una sezione dedicata al Prospetto del capitale e delle riserve.

Tale prospetto, infatti, evidenzia l'evoluzione (dal 1.1 al 31.12 del periodo d'imposta oggetto di dichiarazione) delle poste di patrimonio netto secondo una classificazione fiscale per massa, cioè raggruppando le poste di natura fiscale omogenea, anche se rappresentate in bilancio da voci distinte.

L'evoluzione di cui sopra viene indicata con riferimento alle seguenti voci (i riferimenti sono ai righi di Unico 2012 SC):

- RF 106: Capitale sociale sottoscritto (ancorché non versato), con distinta evidenza della quota formata per imputazione di riserve di utili e della quota formata dal passaggio a capitale di riserve in sospensione di imposta che abbiano mantenuto tale regime;
- RF 107: Riserve aventi natura di capitale;
- RF 108: Riserve costituite prima della trasformazione della società con utili imputati ai soci e iscritte in bilancio con indicazione della loro origine dopo la trasformazione;
- RF 109: Riserve formate con utili prodotti durante il regime opzionale di tassazione per trasparenza<sup>12</sup>;

---

<sup>12</sup> Si ricorda, in sintesi, che ai sensi dell'art. 8, D.M. 23 aprile 2004, gli utili e le riserve di utili formatesi nei periodi in cui è efficace l'opzione per la trasparenza, ove distribuiti, non concorrono a formare il reddito dei soci. Tale previsione si applica anche nel caso in cui le predette distribuzioni avvengano successivamente ai periodi di efficacia dell'opzione o i soci siano diversi da quelli cui sono stati imputati i redditi. Salva diversa esplicita volontà assembleare, si



- RF 110: Riserve di utili;
- RF 111: Riserve di utili, di cui al punto precedente, prodotti fino all'esercizio 2007 (cfr. paragrafo 5.1.4);
- RF 112: Riserve di utili formati prima della gestione esente prevista dal regime delle SIIQ e SIINQ;
- RF 113: Riserve di utili formati durante la gestione esente prevista dal regime delle SIIQ e SIINQ;
- RF 114: Riserve di utili formati durante la gestione esente prevista dal regime delle SIIQ e SIINQ, limitatamente alla parte riferibile contratti di locazione degli immobili;
- RF 115: Riserve in sospensione d'imposta;
- RF 116: Quota di utile oggetto di distribuzione, quota accantonata a riserva, quota destinata a copertura perdite e perdita d'esercizio e perdite di esercizi precedenti portate a nuovo;
- RF 117: Parte del risultato d'esercizio riferibile alla gestione esente di cui al regime speciale delle SIIQ e SIINQ.

## OSSERVAZIONI

E' opportuno che le riclassifiche tra riserve della stessa natura (esempio di utili o di capitali) non vengano evidenziate tra gli incrementi e i decrementi, in quanto non danno utilità informativa. Anzi potrebbero essere fuorvianti, dato che "la finalità del prospetto è quella di monitorare la struttura del patrimonio netto – così come riclassificato agli effetti fiscali – al fine della corretta applicazione delle norme riguardanti il trattamento, sia in capo ai partecipanti sia in capo alla società, **della distribuzione o dell'utilizzo per altre finalità del capitale e delle riserve**".

Diversamente, quando trattasi di riclassifiche "sostanziali", come nel caso di utilizzo di riserve per ricostituire le riserve in sospensione d'imposta delle società incorporate (fusione) o della società scissa (scissione), occorre sicuramente che esse siano riportate.

## PUNTI APERTI

- Nel redigere l'inventario per l'applicazione della presunzione del D.M. 2 aprile 2008 secondo la seconda tesi esaminata (vedi par. 5.1.4) occorre che il rigo RF 111 - che riporta i movimenti delle riserve di utili prodotti fino al 2007 - accolga tra i decrementi (campo 3) l'intero importo del dividendo distribuito (sino a capienza della disponibilità del saldo iniziale del campo 1). Per rispettare i vincoli del

---

considerano prioritariamente distribuiti gli utili e le riserve di utile realizzati nel periodo di efficacia dell'opzione; tale presunzione si applica anche se gli utili e le riserve sono distribuiti in periodi diversi da quelli in cui è efficace l'opzione. In caso di esplicita volontà assembleare di distribuzione di riserve di cui all'art. 47, comma 5, TUIR, la presunzione indicata nell'art. 47, comma 1, secondo periodo, TUIR, si applica solo con riguardo alle riserve costituite con utili di periodi d'imposta nei quali non ha operato la tassazione per trasparenza.



prospetto, però, tale ammontare non può essere superiore all'importo del rigo RF 110, campo 3 che accoglie i decrementi delle riserve di utili, di cui quelle interessate dalla presunzione devono rappresentare un "di cui". Perciò sarà giocoforza indicare nel rigo RF 110 tutto l'utile, compresa la parte distribuita nel corso dell'esercizio (esercizio 2011 nel caso dell'UNICO 2012): l'utile 2010 figurerà per intero nel campo 2 degli incrementi e per la parte distribuita sarà evidenziato tra i decrementi nel campo 3.

- Se fosse corretta la tesi (enunciata al par. 5.1.5) circa l'applicazione della presunzione del D.M. 2 aprile 2008 all'intero patrimonio netto, occorrerebbe che anche la composizione della parte del capitale sociale costituita da riserve di utili fosse inventariabile nelle 2 specie di utili formatisi sino al 31.12.2007 e di utili formatisi successivamente.

## 7. Check List operativa

Si evidenzia di seguito una procedura, senza carattere di esaustività, per la distribuzione dell'utile dell'esercizio e delle riserve.

Società: .....

Bilancio al .....

n.	Adempimenti	A cura di	Nota
1	Individuare l'utile dell'esercizio		art. 2433 c.c.
2	Verificare se esistono perdite civilistiche pregresse che devono essere coperte prima della distribuzione		Art. 2433 c.c.
3	Destinare l'importo a riserva legale		art. 2430 c.c.
4	Tenere conto dei limiti civilistici		Si veda par. 9 punto B
5	Tenere conto dei limiti fiscali		Si veda par. 9 punto C
6	Tenere conto dei limiti statuari		
7	Tenere conto dei limiti di "prudenza"		1)
8	Verificare la normativa antielusiva prevista dall'art. 37-bis del DPR 600/73 con riferimento alla distribuzione di riserve di capitale		
9	Individuare l'importo complessivo da distribuire		Vedasi par. 9 punto D
10	Individuare l'importo unitario da distribuire per categoria di azione		2)



11	Proposta del CdA in ordine alla distribuzione dei dividendi		
12	Approvazione della distribuzione dei dividendi in assemblea ordinaria; il verbale è da registrarsi entro 20 giorni		

**Note alla tabella:**

- 1) Potrebbe essere prudente non distribuire l'utile (o le riserve) in misura pari allo stanziamento di imposte anticipate, soprattutto se stanziate sulle perdite fiscali.
- 2) Occorre tenere conto che, ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2 del codice civile, finché le azioni proprie restano in proprietà della società, il diritto agli utili ad esse relativo è attribuito proporzionalmente alle altre azioni.

## 8. Prospetto civilistico/fiscale delle riserve

Di seguito, la tabella che riepiloga le riserve di utili e di capitali secondo quanto previsto dal codice civile e dal principio contabile OIC 28.

Società .....

Bilancio al .....

Natura/descrizione	Importo	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Quadro RF da UNICO SC	Note
<b>Capitale</b>	10.000			RF106	
<b>Riserve di capitale:</b>				RF107	
Riserva per azioni proprie	100	---	---	RF107	
Riserva per azioni o quote di società controllante	100	---	---	RF107	
Riserva da sovrapprezzo azioni	2.000	A,B,C	2.000	RF107	
Riserva da conversione obbligazioni	2.000	A,B,C	2.000	RF107	
Versamenti in conto capitale		A, B		RF107	vedasi par. 4.2
Versamenti a fondo perduto		A, B, C		RF107	
<b>Riserve di utili:</b>				RF110 <sup>13</sup>	
Riserva legale	2.000	B	---	RF110	
Riserva per azioni proprie	50			RF110	
Riserva da utili netti su cambi	400	A,B	400	RF110	

<sup>13</sup> Salvo che siano state imputate a capitale; in tal caso, devono essere indicate al Rigo RF106, sia nelle colonne da 1 a 4, sia nelle colonne da 5 a 8, e non nel Rigo RF110.



Riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del Patrimonio Netto	100	A,B	100	RF110	
Riserva da deroghe ex comma 4 dell'art. 2423	100	A,B	100	RF110	
Riserve in sospensione d'imposta				RF115 <sup>14</sup>	
Utili portati a nuovo	700	A,B,C	700	RF110	
Totale			5.300		
Quota non distribuibile			1.800		
Residua quota distribuibile			3.500		

Legenda:

A: per aumento di capitale

B: per copertura perdite

C: per distribuzione ai soci

## 9. Conteggio per la distribuzione dell'utile o delle riserve

Di seguito, un prospetto di lavoro per determinare i limiti civilistici e fiscali sull'utile e sulle riserve.

Società .....

Bilancio al .....

<b>A) Patrimonio netto al 31/12/2011 (compreso utile esercizio 2011)</b>	<b>Totale</b>	<b>Note</b>

<b>B) Limiti civilistici:</b>	<b>Totale</b>	<b>Note</b>
- Capitale		
- Riserva legale		
- Riserva acquisto azioni proprie		
- Costi di impianto e ampliamento, di ricerca e sviluppo e di pubblicità		
- Utili su cambi netti		
- Riserva da rivalutazione delle partecipazioni secondo il metodo del patrimonio netto		
- Riserva azioni della controllante		
- Riserva deroghe art. 2423		
Sub-totale B1		

<sup>14</sup> Salvo che siano state imputate a capitale; in tal caso, devono essere indicate al Rigo RF106, sia nelle colonne da 1 a 4, sia nelle colonne da 9 a 12, e non nel Rigo RF115.



Altre riserve di utili da IFRS non distribuibili (B2)		
- Riserva cash flow hedge		
- Riserva da stock option		
- Riserva fair value		
Sub-totale B2		
<b>Totale limiti civilistici (B1+B2)</b>		

<b>C) Limiti fiscali:</b>	<b>Totale</b>	<b>Note</b>
C 1) Riserve distribuibili solo con pagamento delle imposte in capo ai soci ed alla società		
- Riserva Rivalutazione L. 74/52		
- Riserva Rivalutazione L. 576/75		
- Riserva Rivalutazione L. 72/83		
- Riserva Rivalutazione L. 408/90		
- Riserva Rivalutazione L. 413/91		
- Riserva Rivalutazione L. 342/2000		
- Riserva Rivalutazione D.L. 185/2008		
- Riserva da condono art. 33 L. 413/91		
- Riserva sopravvenienze attive art. 55 DPR 597/73 ed art. 55 TUIR ante L. 449/97		
- Riserva da conferimento agevolato art. 34 L. 576/75		
- Riserva agevolazione contratti di rete art. 42 D.L. 78/2010		
<i>Subtotale C 1</i>		
C 2) Riserve distribuibili senza pagamento delle imposte e soggette a tassazione in capo al percettore se distribuite in presenza di utili (art. 47, co. 1, TUIR)		
- Riserva sovrapprezzo azioni		
- Riserva costituita con interessi di conguaglio nuovi sottoscrittori		
- Avanzo di fusione se avente natura fiscale di riserva di capitali		
- Avanzo da concambio se avente natura fiscale di riserva di capitali		
<i>Subtotale C 2</i>		
<b>Totale limiti fiscali (C1+C2)</b>		
<b>D) Importo distribuibile (A-B1-B2-C1-C2)</b>		





## **10. Rispetto del limite minimo delle riserve non distribuite al fine di evitare la tassazione delle deduzioni extracontabili a suo tempo dedotte attraverso la compilazione del Quadro EC**

Una volta determinato l'importo distribuibile agli azionisti, la società deve verificare che a seguito della distribuzione non sia intaccato lo stock di riserve corrispondente alle deduzioni extracontabili dedotte fino all'esercizio 2007, al netto del fondo imposte differite correlativamente stanziato in bilancio. Si ricorda infatti che il previgente art. 109, comma 4, lett. b, terzo periodo del TUIR, pone la condizione che, in caso di distribuzione ai soci di riserve preesistenti o di utili di esercizio, anche se prodotti in epoca successiva al periodo d'imposta di avvenuta deduzione extracontabile dei componenti negativi, l'ammontare delle restanti riserve di patrimonio netto – inclusa la riserva legale – e degli utili dell'esercizio portati a nuovo non deve scendere al di sotto dell'importo complessivo residuo dei componenti negativi dedotti extracontabilmente (importo da assumere al netto del fondo imposte differite correlativamente stanziato in bilancio). Qualora tale condizione non sia rispettata, l'importo delle riserve e/o degli utili dell'esercizio distribuiti che intacca tale livello minimo, aumentato delle imposte differite corrispondenti, concorre a formare il reddito imponibile, con conseguente e corrispondente riassorbimento ("decremento") dell'eccedenza di componenti negativi dedotti extra-contabilmente. La norma prevede quindi un regime di sospensione di imposta "per massa" delle riserve di patrimonio netto e degli utili dell'esercizio, senza influenzarne l'esposizione in bilancio.

In proposito, l'Agenzia delle Entrate, ha chiarito che possono essere utilizzate a copertura delle deduzioni extracontabili:

- le riserve di utili;
- le riserve di capitali;
- le riserve che si sono formate in occasione della riduzione del capitale sociale;
- la riserva azioni proprie;
- la variazione patrimoniale rilevata a Patrimonio Netto in sede FTA, indipendentemente dalla voce contabile che ne accoglie il valore; simmetricamente, è stato chiarito che nella particolare eventualità dell'iscrizione a Patrimonio Netto di una riserva "negativa" in contropartita delle rettifiche contabili conseguenti il passaggio agli IAS/IFRS (i.e. nel caso in cui il saldo complessivo delle stesse risulti negativo), si determinerà una riduzione di pari ammontare dell'importo utile ai fini della copertura di che trattasi;

e ciò indipendentemente dall'esistenza di eventuali vincoli alla distribuibilità previsti in ambito civilistico [in base alla legge, allo statuto, ecc., vedi Risoluzione n. 319/E del 7 novembre 2007].



Non è consentito invece di far valere il vincolo in esame anche su riserve già in sospensione d'imposta in base ad una diversa disposizione di legge.

Le imposte differite di cui occorre tenere conto ai fini della norma in esame sono quelle calcolate con riferimento alle imposte dirette ed all'IRAP (se, per quest'ultima, ne ricorrano le condizioni). Infatti, in entrambi i casi, gli importi imputati a conto economico a titolo di imposte differite riducono l'ammontare dell'utile che non ha concorso al reddito.

In pratica, occorre verificare quanto segue:

$$\text{[Riserve di utili + riserve di capitali]} - \text{importo distribuito} > \text{[deduzioni Quadro EC - differite IRES/IRAP]}$$

L'importo distribuibile contenuto nella voce D della precedente tabella è così composto:

<b>E) Composizione dell'importo distribuito</b>	<b>Totale</b>	<b>Note</b>
Utile esercizio 2011		
Riserva straordinaria		
Utili indivisi		
.....		
.....		